

Numero 00716/2015 e data 11/03/2015

**REPUBBLICA ITALIANA**

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 novembre 2014

**NUMERO AFFARE 02999/2013**

**OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla professoressa [*omissis*] per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima sottocommissione nell'ambito della Commissione giudicatrice nominata per il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'Avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011. L'annullamento è stato, altresì, chiesto per la griglia di valutazione delle citate prove, per il verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice con cui sono stati deliberati i criteri di valutazione con la relativa griglia di valutazione delle due prove scritte, per i decreti del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012, del 30 ottobre 2012 adottati dal direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania, nonché per tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.

**LA SEZIONE**

Vista la relazione del 17 luglio 2013 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Campania, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;

visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato il 22 febbraio 2013;

visti il parere espresso nelle Adunanze del 20 novembre e del 18 dicembre 2013 e la conseguente nota di adempimento dell'Amministrazione n. prot. A00DRCA/3750 del 22 maggio 2014;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Con l'odierno ricorso straordinario la professoressa [omissis] ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima sottocommissione giudicatrice nell'ambito della Commissione nominata per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2011, verbale relativo alla prima e seconda prova scritta sostenuta dalla ricorrente, nella parte in cui le viene attribuito un punteggio di 13/30 alla prima prova scritta e un punteggio di 22/30 alla seconda prova con il conseguente giudizio di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso in questione.

L'annullamento è stato, altresì, chiesto per la griglia di valutazione delle citate prove, per il verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice per la Campania con cui sono stati deliberati i criteri di valutazione con la relativa griglia di valutazione delle due prove scritte, per il decreto del 30 ottobre 2012 adottato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico della Campania, di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso per la regione Campania.

L'annullamento è stato, infine, chiesto, per il decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico Campania del 6 ottobre 2011, con cui viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per il decreto dello stesso direttore del 3 gennaio 2012 con cui viene integrata la Commissione giudicatrice, nella parte in cui vengono nominate le dottoresse Anna Sellitto, Alessandra Monda, Giuseppina Buonaiuto e Antonietta Tartaglia, nonché per tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.

La ricorrente ha partecipato al citato concorso relativamente ai 224 posti per la regione Campania ed è stata ammessa, a seguito della prova selettiva, alle prove scritte svoltesi il 14 e il 15 dicembre 2011, ma non alla prova orale, avendo ottenuto alla prima prova scritta il punteggio di 13/30 e alla seconda di 22/30.

Si duole pertanto di tale esito e deduce molteplici censure.

La ricorrente ha lamentato, con le prime due censure, con riguardo alle prove scritte, la violazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/90, nonché l'eccesso di potere sotto i profili dell'arbitrarietà, dell'irragionevolezza, dell'irrazionalità e della contraddittorietà e, infine, la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, ritenendo di meritare un punteggio ampiamente favorevole. Ciò sulla base peraltro del parere del prof. Vauro, presidente dell'associazione nazionale presidi della provincia di Caserta, secondo cui la Commissione giudicatrice ha contraddetto il proprio operato dal punto di vista valutativo e ha espresso un giudizio globale stridente con la realtà contenutistica.

Con la terza censura, la ricorrente ha ribadito le doglianze già esposte relativamente all'assenza di corrispondenza tra le tracce e i criteri predisposti per la correzione degli elaborati, risultando le tracce vaghe e generiche, tali da consentire soluzioni opinabili e differenti opzioni interpretative.

Con riguardo alle griglie di valutazione, la ricorrente ha ancora eccepito, con la quarta censura, la violazione dei più volte citati articolo 12 della legge n. 487/94 e articolo 3, comma 1 della legge n. 241/90, per erronea formulazione delle griglie di valutazione, poiché viene previsto il raggiungimento della soglia dei 21/30 per l'ammissione alla prova orale.

Con riguardo poi al giudizio analitico – descrittivo conclusivo, la ricorrente ha lamentato, con la quinta censura, l'eccesso di potere per difetto di motivazione, avendo la Commissione contravvenuto all'obbligo di esprimere una valutazione analitica effettivamente descrittiva del giudizio espresso.

Con riguardo ancora al verbale n. 12 del 20 gennaio 2012, la ricorrente con la successiva censura ha espresso le sue doglianze per la violazione del bando, l'illogicità, la disparità di trattamento, l'istruttoria carente e il difetto di motivazione, nonché la violazione del giusto procedimento. Ciò per la mancata indicazione, in ogni pagina del verbale, della firma di tutti i tredici commissari con conseguente illegittimità e nullità del verbale medesimo. Con riguardo, poi, ai tempi di correzione degli elaborati è stata lamentata con la settima censura l'insufficienza del tempo destinato alla correzione di ogni singolo elaborato pari a 13 minuti di cui solo 6 o 7 destinati alla lettura e valutazione.

La ricorrente ha, infine, in via gradata, eccepito sulla composizione della Commissione esaminatrice relativamente alla violazione dell'articolo 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001 e alla violazione del D.P.R. n. 487/94 e degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ciò in quanto la dott.ssa Giuseppina Bonaiuto, per la sua posizione di esponente sindacale, non poteva far parte della Commissione giudicatrice e integrarla in base a quanto previsto dal citato articolo 35, poiché non si trovava in posizione di imparzialità. Simili impedimenti ha poi evidenziato per la violazione dell'articolo 11 del D.P.R. n. 487/94 relativamente alla dottoressa Antonietta Tartaglia e alla dottoressa Alessandra Monda, entrambe docenti di un corso e di master di preparazione al concorso in questione, i cui frequentatori, in numero di nove, sono stati ammessi alla prova orale. Con la decima censura sono stati eccepiti i rapporti di colleganza e/o stretta collaborazione tra alcuni componenti della Commissione e i candidati, senza che i primi si siano doverosamente astenuti. In particolare, il riferimento è alla menzionata dottoressa Buonaiuto, dirigente scolastico di un istituto professionale di Nola dove insegnano 4 impiegati ammessi agli orali, nonché alla dottoressa Sellitto, dirigente scolastico della scuola media statale "Verga" di Napoli di cui sono risultati ammessi agli orali cinque dipendenti.

Con la penultima censura, la ricorrente ha ancora lamentato che tra i commissari risulta il dottor Angelo Francesco Marcucci, dirigente tecnico presso l'U.S.R. Campania, la cui moglie è presente tra i candidati ammessi alle prove scritte e che il medesimo, nonostante l'obbligo di astensione, si è dimesso dalla Commissione, solo dopo che si erano già svolte le prove scritte del concorso.

Con l'ultima censura, infine, ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 140/2008 sul reclutamento dei dirigenti scolastici, nonché ha lamentato la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ciò in quanto l'Amministrazione non ha mai dato conto, nella motivazione della delibera di nomina della Commissione giudicatrice, delle competenze richieste ai dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici componenti della Commissione medesima, così come richiesto dall'art. 1, comma 618 del D.P.R. n. 140/2008. Anzi, dai curricula dei membri della Commissione medesima mancavano, secondo la ricorrente, tali specifiche competenze da ritenersi aggiuntive rispetto all'ulteriore requisito dei 5 anni di servizio come dirigente.

L'Amministrazione, nella sua relazione istruttoria, ha respinto ogni censura, ritenendo il gravame infondato.

Allo scopo di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla formulazione del parere, nelle Adunanze del 20 novembre e 18 dicembre 2013 richiamate in epigrafe la Sezione ha invitato l'Amministrazione a trasmettere in copia autentica:

- la circolare n. 11/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, richiamata nella relazione ministeriale;
- l'atto con il quale è stato preso atto delle dimissioni del dott. Angelo Francesco Marcucci da componente supplente della Commissione giudicatrice;
- con riferimento alla candidata dott.ssa Rosalia Manasseri, il Collegio ha chiesto di acquisire documentati chiarimenti sulla sua attuale posizione concorsuale (allo stato degli atti la stessa risulta ammessa con riserva alla prova orale).

Considerato:

Con la nota del 22 maggio 2014, pure richiamata in epigrafe, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in adempimento degli incumbenti disposti dalla Sezione, ha trasmesso la documentazione richiesta dalla quale risultano confermate le situazioni di incompatibilità rispettivamente rilevate nel gravame per la dott.ssa Buonaiuto, e per il dott. Marcucci.

Quanto alla dott.ssa Buonaiuto risulta infatti acclarato in relazione alle disposizioni della circolare n. 11/2010 del Dipartimento della funzione pubblica il ruolo di rappresentante sindacale della medesima rivestito all'atto della designazione a far parte della Commissione giudicatrice del concorso. Per quanto concerne la posizione del dott. Angelo Francesco Marcucci, l'Amministrazione referente ha trasmesso alla Sezione copia conforme della lettera di dimissioni dall'incarico di commissario supplente nella Commissione per il concorso a dirigenti scolastici in argomento, che reca la data del 20.12.2011.

Da tutto quanto sopra esposto il Collegio rileva che risultano acclamate le incompatibilità a far parte della Commissione giudicatrice del concorso in contestazione riferite alla dott.ssa Buonaiuto e al dott. Marcucci e la illegittimità della composizione di detta Commissione eccepita dalla ricorrente con il sesto e nono motivo di impugnativa i quali (anche a voler tacere delle ulteriori, dubbie situazioni e correlazioni denunciate dalla ricorrente con il settimo e ottavo motivo di gravame) appaiono meritevoli di accoglimento in relazione alla evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso straordinario indicato in oggetto debba essere accolto in parte nei sensi di cui in motivazione con assorbimento dell'istanza cautelare di sospensiva.

L'ESTENSORE  
Sabato Malinconico

IL PRESIDENTE F/F  
Paolo De Ioanna

IL SEGRETARIO

Marisa Allega